



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Servizio Legislazione

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 801

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

Numero atto

801

Proponente

Giunta regionale

Titolo

Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria

Pervenuto al Consiglio il

19/03/12

Legislatura

IX

Istruttore

Alessandra Grimaccia

Data istruttoria

23/05/12

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 801

1. Materia del PDL	<p>Con il presente disegno di legge la Giunta regionale procede ad una totale rivisitazione della pubblicità istituzionale, rispetto a come risulta attualmente disciplinata dalla L.r. 20.12.2000, n. 39, di cui pertanto si dispone l'abrogazione, prevedendo che il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (di seguito BUR Umbria) venga diffuso esclusivamente in forma digitale, e individuando in tale formato la relativa validità legale.</p> <p>Scopi di tale intervento normativo sono pertanto quello di dematerializzare la pubblicità istituzionale eliminando i costi collegati al mantenimento dei documenti in forma cartacea e quello di adeguarsi alla normativa statale in materia di documenti informatici e in materia di deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (D.Lgs. 82/2005 e D.P.R. 252/2006). Ulteriore finalità del disegno di legge in esame, inoltre, appare quella di garantire all'utente uno strumento di consultazione gratuito molto più immediato ed efficiente.</p>
2. Potestà legislativa regionale	<p>La materia oggetto del presente intervento normativo è quella dell'ordinamento istituzionale regionale, di competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, Cost..</p> <p>Hanno, di recente, disciplinato con legge la medesima materia le seguenti Regioni:</p> <p>L.r. Toscana 23.04.2007, n. 23 – Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti;</p> <p>L.r. Calabria 6.04.2011, n. 11 – Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti;</p> <p>L.r. Piemonte 12.10.2010, n. 22 – Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte;</p> <p>L.r. Abruzzo 9.12.2010, n. 51 – Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;</p> <p>L.r. Emilia Romagna 6.07.2009, n. 7 – Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.</p>
3. Verifica della legittimità costituzionale	Nulla da rilevare.
4. Normativa europea in materia	Nulla da rilevare.
5. Coordinamento con la normativa vigente	Nulla da rilevare.

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 801

6. Necessità del ricorso allo strumento normativo	Lo strumento della legge appare necessario poiché il presente intervento si pone in sostituzione della L.r. 20.12.2000, n. 39 (<i>Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione</i>) che con il disegno di legge in esame viene abrogata.
7. Adeguatezza della relazione di accompagnamento	Nulla da rilevare.
8. Pertinenza del titolo rispetto all'articolato	Nulla da rilevare.
9. Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità	<p>- In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera a), laddove è previsto che sono pubblicati sul BUR lo Statuto regionale e le sue modificazioni, si suggerisce di integrare la disposizione con un riferimento all'articolo 123 della Costituzione, a tenore del quale <i>“lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale”</i> (cfr. art. 123, comma terzo). Si suggerisce pertanto di aggiungere, alla fine, le parole: <i>“anche ai fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione”</i>, affinché si dia conto della pubblicazione dello Statuto preordinata all'esercizio del diritto di referendum.</p> <p>- In relazione all'articolo 3, comma 4, si rileva che non è chiaro se, in presenza di atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, sussista una valutazione discrezionale circa la decisione di pubblicare gli stessi; considerato ciò potrebbe essere opportuno sostituire l'espressione <i>“Possono essere pubblicati”</i> con le parole <i>“Sono pubblicati”</i>.</p> <p>- Si suggerisce di inserire un articolo a sé stante, dopo l'articolo 3, che disciplini le modalità di pubblicazione delle modifiche testuali, dei testi coordinati e delle note, recuperando di fatto quanto già dispone il vigente art. 8¹ della l.r. 39/2000 che non è stato riprodotto in alcun</p>

1 Art. 8 Testi coordinati, note e testi aggiornati.

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, della intera norma, nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate, predispone per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 801

modo nel testo dell'Atto 801. In difetto, tali aspetti, che sicuramente sono attinenti alla disciplina in generale del Bollettino Ufficiale, rimarrebbero privi di una copertura legislativa, tenuto conto che si sta procedendo all'abrogazione della l.r. 39/2000.

Sempre all'interno di questa disposizione si suggerisce altresì di inserire la specificazione secondo la quale *“la pubblicazione dei testi coordinati di leggi e regolamenti regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) ha solo carattere informativo.”*.

- In relazione **all'articolo 4**, si rileva che risulta mancante la specificazione delle modalità di pubblicazione con riferimento all'omessa indicazione del principio generale secondo il quale le modalità di pubblicazione devono comunque salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto e la riservatezza dei terzi, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo si veda quanto dispone la Regione Piemonte nella l.r. 22/2010, art. 3²).

- Al comma 3 dell'art. 4 si suggerisce di inserire dopo le parole *“Giunta regionale”* l'espressione *“con proprio atto”*.

- Al comma 3 dell'art. 7 si suggerisce di inserire dopo le parole *“Giunta regionale”* l'espressione *“con proprio atto”*.

- Si rileva una mancanza di coordinamento tra l'articolo 1, comma 2 e **l'articolo 8, comma 1**, laddove il primo prevede che il *“BUR Umbria è redatto in forma digitale”*, mentre il secondo prevede che il *“BUR Umbria in forma telematica è disponibile dal giorno della pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e la sua consultazione è libera e gratuita”*.

A fini di una maggiore chiarezza, pertanto, si suggerisce l'eliminazione del riferimento alla *“forma telematica”* contenuto nell'articolo 8, comma 1, affinché non sembri che le due disposizioni disciplinino ipotesi differenti.

3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce, il testo delle norme oggetto del rinvio.

4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni oggetto del rinvio.

2 Art. 3 Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte.

1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico in forma integrale, **fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 801

	<p>- Al comma 2 dell'art. 8 si suggerisce di inserire dopo le parole “<i>Giunta regionale</i>” l'espressione “<i>con proprio atto</i>”.</p> <p>- Al comma 3 dell'art. 8, si suggerisce di sostituire l'espressione “<i>I documenti informatici originali delle pubblicazioni, firmati digitalmente, sono conservati</i>” con le parole “<i>Le pubblicazioni del BUR Umbria, firmate digitalmente, sono conservate</i>” ciò al fine di evitare che i documenti informatici originali possano essere confusi con gli atti soggetti a pubblicazione di cui all'art. 3.</p> <p>- Con riferimento agli artt. 11 e 12 si suggerisce di far discendere l'effetto abrogativo della l.r. 39/2000 da subito in corrispondenza dell'entrata in vigore della “nuova” legge evitando così una abrogazione c.d. differita. Ciò che invece può essere rinviato nel tempo è la produzione di effetti da parte della legge di nuova approvazione disponendo che le disposizioni in essa contenute hanno efficacia, in questo caso, a decorrere dal 1 gennaio 2013.</p> <p>Si suggerisce quindi di modificare l'art. 11 (Abrogazione) nei seguenti termini: “1. La legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39 (Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione) è abrogata.”. Si suggerisce altresì di inserire un articolo finale rubricato “Norma finale” del seguente contenuto: “1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2013”. 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la l.r. 39/2000, ancorché abrogata”.</p>
<p>10. Presenza di definizioni e loro correttezza</p>	<p>Non sono presenti definizioni.</p>
<p>11. Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie</p>	<p>Sono previsti rinvii ad atti da adottare da parte della Giunta regionale nei seguenti articoli:</p> <p>art. 4, comma 3, quanto alla definizione delle tariffe di inserzione e delle procedure per la pubblicazione degli atti;</p> <p>art. 7, comma 3, quanto alla definizione delle regole tecniche di pubblicazione del BUR Umbria;</p> <p>art. 8, comma 2, quanto alla definizione della misura del rimborso del costo di riproduzione nel caso in cui venga richiesta dagli interessati il rilascio di copia stampata del BUR Umbria.</p> <p>Non sono tuttavia previsti meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie.</p>
<p>12. Presenza di effetti abrogativi impliciti</p>	<p>Non presenti.</p>

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 801

13. Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL	Si veda quanto indicato al punto n. 11.
14. Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza	I riferimenti normativi presenti nel testo appaiono corretti.

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 801

FIRME

<i>L'istruttore</i>	Dott.ssa Alessandra Grimaccia _____
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	Dott.ssa Lavinia Marri _____
<i>Il Responsabile del Processo</i>	Dott.ssa Maria Trani _____
<i>Data</i>	Perugia, 23 maggio 2012